



presso il
Ministero della Giustizia

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

U-GF/16

Circ. n. 662/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 – quesiti in materia di salute e sicurezza del lavoro – composizione della commissione d'esame relativa all'abilitazione dei generatori di vapore – bonifica preventiva degli ordigni bellici e valutazione del rischio - risposte della Commissione per gli Interpelli – **Interpelli n.11/2015 e n.14/2015** - invio - prot. CNI n.7

Con la presente si trasmettono in allegato le ultime risposte pervenute dalla *Commissione per gli Interpelli* della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su una serie di quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, a seguito di istanze pervenute dagli Ordini territoriali.

L'INTERPELLO n.11/2015 rappresenta la risposta al quesito trasmesso dal Consiglio Nazionale in data 12/01/2012 (prot. CNI n.91/2012), avente per oggetto : *“Istanza di interpello – DM 1 marzo*

1974 – *abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore – composizione della commissione d’esame – prot. CNI n.5716* (in allegato).

Riguardo la domanda di chiarire quali sono i titoli di studio necessari per potere essere nominato quale “*esperto in materia di impianti di generazione di vapore*”, ai sensi dell’art.29, comma 1, punto 3), del RD n.824/1927, la Commissione per gli Interpelli – **nella riunione del 17/12/2015** – dopo aver precisato che la riforma sanitaria del 1978 ha soppresso l’associazione A.N.C.C. ed ha trasferito le relative funzioni alle USL, afferma che il Legislatore ha ritenuto che nella Commissione, oltre a 2 componenti laureati in Ingegneria, vi sia un esperto in materia di impianti di generazione di vapore, “*del quale, però, non ha ritenuto dover precisare il titolo di studio*”.

Ne deriva che – nel momento in cui la norma non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il membro esperto – **“la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione”**.

Per fare questo, occorre tenere conto della professionalità tecnica del componente, “*in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l’esperto è scelto nell’ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza*”.

Si rimanda comunque alla attenta lettura dell’**Interpello n.11/2015**, prot. 37/0022868 del 29/12/2015, della Commissione per gli Interpelli, allegato.

La seconda risposta, datata 29/12/2015 (“*risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici*”), attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 17/12/2014 (prot. CNI n.7377/2014), avente per oggetto : “*Istanza di interpello – legge 1 ottobre 2012 n.177 – bonifica preventiva ordigni bellici – coordinatore per la sicurezza nei cantieri – attività di valutazione del rischio – contenuto e limiti - richiesta parere*” (in allegato).

Il quesito verteva sul contenuto e sui limiti (anche nella ricerca di dati storici attendibili) della valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, incardinato in capo al coordinatore per la progettazione, per effetto delle modifiche recate dalla legge 1 ottobre 2012 n.177 all'art.91 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Precisamente, la Commissione Sicurezza ordinistica da cui è partito l'interpello domandava se la valutazione del rischio sia da intendersi relativa ai rischi derivanti da attività di scavo di qualsiasi profondità e tipologia, se essa sia sempre necessaria e quali siano le forme di collaborazione previste dalla normativa con il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Difesa.

La Commissione per gli Interpelli, **nella riunione del 17/12/2015** (INTERPELLO n.14/2015), opera dapprima una ricognizione della disciplina di riferimento e della data a partire dalla quale le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro acquistano efficacia¹.

Per poi passare alle distinte risposte ai tre quesiti.

La valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi - alla luce della normativa - deve intendersi riferita alle attività di scavo **di qualsiasi profondità e tipologia**.

La valutazione del rischio deve inoltre sempre essere effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Allo scopo può essere utile basarsi su una serie di fonti bibliografiche, archivistiche e sulla presenza di infrastrutture strategiche durante la guerra. Ferma restando la eventuale necessità di un'analisi strumentale.

Per poi concludere - riguardo il terzo quesito - che "**non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla possibile presenza di ordigni bellici**". Anche se vi è un progetto in corso presso il Ministero della Difesa, per la creazione di un *database* geografico.

¹ Successivamente alla pubblicazione dell'Interpello n.14/2015, il Governo ha approvato il decreto-legge 30/12/2015 n.210 ("*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*"), pubblicato nella GU 30 dicembre 2015 n.302, il cui articolo 4 - "*Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'Interno e della Difesa*" - al comma 6 stabilisce che: "All'articolo 1, comma 3, della legge 1 ottobre 2012 n.177, le parole 'sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'dodici mesi'". Ovvero, il termine menzionato nell'Interpello citato (26/12/2015), deve oggi essere spostato in avanti di altri 6 mesi.

Anche in questo caso, si rimanda alla lettura dell'**Interpello n.14/2015**, prot. 37/0022874 del 29/12/2015, della Commissione per gli Interpelli, allegato.

Il **GdL Sicurezza** del CNI, coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede, ha approfondito a sua volta la tematica della valutazione del rischio derivante dalla presenza di ordigni bellici inesplosi ed ha prodotto le seguenti osservazioni.

La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi è stata introdotta dalla legge 1 ottobre 2012 n.177, che ha aggiunto un nuovo comma (2-bis) all'art.91 del d.lgs. n.81/2008.

La novità normativa indica, come confermato dalla risposta del Ministero del Lavoro contenuta nell'Interpello n.14/2015, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) quale destinatario dell'obbligo della valutazione di tale rischio, il cui riscontro documentale deve essere previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

*Le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 - per effetto dell'art.1, comma 3, della legge n.177/2012 cit. - "acquistano efficacia decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione" del Decreto del Ministero della Difesa 11 maggio 2015 n.82, che istituisce l'albo delle imprese specializzate nelle attività di bonifica degli ordigni esplosivi residuati bellici. La **proroga al 27 giugno 2016** si è resa necessaria per consentire al Ministero "di disporre dei tempi necessari al corretto svolgimento del procedimento di iscrizione all'albo e all'attenta verifica dei requisiti di idoneità a operare nel delicato settore della bonifica degli ordigni bellici".*

Nel frattempo con l'Interpello n.14/2015 allegato, la Commissione per gli interpelli ha fornito alcuni chiarimenti, indicando chiaramente che il CSP deve rispondere all'obbligo di legge ogni qualvolta in cantiere siano presenti attività di scavo, a prescindere dalla profondità dello stesso, e fornendo un primo elenco di strumenti, basati sui dati disponibili, per la redazione della valutazione in oggetto.

*In assenza di tali fonti storiografiche o di altre fonti ufficiali, la Commissione per gli interpelli suggerisce, quale ulteriore mezzo per la valutazione del rischio, l'**analisi strumentale del terreno**; attività che, tuttavia, - preme in questa sede osservare - prevede la necessaria partecipazione della Committenza nell'ambito del*

rapporto con le imprese specializzate iscritte all'albo bonificatori e dei relativi aspetti economici. Il GdL Sicurezza auspica quindi che il Consiglio Nazionale intervenga nei confronti dei Ministeri competenti, sia per chiarire gli aspetti relativi al rapporto tra Committenza e Coordinatori, sia per facilitare l'accesso ai database utili alla valutazione preliminare del rischio, quali quelli indicati nell'Interpello n. 14/2015.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltre comunicato che non è presente una mappatura completa di tutte le aree del territorio nazionale relativa agli ordigni bellici inesplosi, specificando che nel frattempo il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico sul quale registrare tutti i rinvenimenti di ordigni bellici.

Al fine di chiarire ulteriormente i contenuti della normativa, e con il proposito di fornire ai coordinatori per la sicurezza idonei mezzi per una corretta valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, il GdL Sicurezza intende promuovere, nel corso del 2016, ulteriori attività volte alla definizione di precise procedure e istruzioni operative da utilizzare sia durante la fase di valutazione del rischio, sia in seguito all'eventuale rinvenimento nei cantieri, in corso d'opera.

Nell'ambito di queste attività, è prevista anche l'organizzazione di un Convegno Nazionale sul tema, a Bologna, di cui saranno forniti i dettagli e la tempistica in successive comunicazioni.

Si trasmettono quindi gli Interpelli n. 11 e n. 14 del 2015 e le relative istanze di interpello del CNI, convinti che (anche a distanza di tempo) possano risultare di notevole interesse sia per i coordinatori per la sicurezza, sia, più in generale, per tutti gli operatori della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegratta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





ALLEGATI :

- 1) Istanza di interpello CNI (+ allegato) datata 12/01/2012, prot. CNI n.91/2012 ;
- 2) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 29/12/2015, prot. 37/22868 (**Interpello n.11/2015**) ;
- 3) Istanza di interpello CNI datata 17/12/2014, prot. CNI n.7377/2014 ;
- 4) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 29/12/2015, prot. 37/22874 (**Interpello n.14/2015**) ;
- 5) Art.1 della legge 1/10/2012 n.177.

MC1101Circ